



COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28/09/2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE SCADENZE IN DEROGA.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Settembre alle ore 16.30, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
MARICA MATTEO SALVATORE	SI
CARBONI SALVATORINA	--
DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI
PIRAS ANGELO	SI
CONTU DANILO	SI
DOMINICI SANTO	SI
LAMPIS GIOVANNI MARIA	--
CIARDIELLO PAOLO	SI
SALE ANTONIO	SI
ROSSI EMANUELA	--

Presenti n° 8 Assenti n° 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento di cui al punto 5 all'ordine del giorno;

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale, IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RILEVATO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell'introdurre la disciplina della nuova IMU, ha espressamente disposto quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

ESAMINATA, pertanto la disciplina della TARI (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in varie materie tra cui quella relativa alla *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»”*;

AVUTO RIGUARDO al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, prevedendo dei coefficienti di produttività dei rifiuti entro valori minimi e massimi;

TENUTO CONTO delle seguenti deliberazioni adottate dall'ARERA:

- 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A;
- 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;
- 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che la citata deliberazione 443/2019/R/RIF ha previsto specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione e alle tempistiche di trasmissione del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, stabilendo, tra l'altro, quanto segue:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.;

RICORDATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Padria n. 18 del 28.04.2016, al pari di quanto deliberato dagli altri Comuni, è stata approvata la gestione associata della raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune nell'ambito dell'Unione del Villanova;
- a seguito di apposito bando pubblico unionale, la gestione associata dei rifiuti è stata affidata al Consorzio Formula Ambiente Soc, Coop. sociale con decorrenza dal 01/03/2020;
- con nota del 26 giugno 2020, il Presidente dell'Unione dei Comuni del Villanova ha chiesto formalmente al Consorzio Formula Ambiente, la trasmissione, entro il 15 luglio c.a., del Piano finanziario dei rifiuti per l'anno 2020;
- alla data odierna non è pervenuto alcun Piano finanziario dei rifiuti per l'anno 2020 redatto dal soggetto gestore;

VALUTATE le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dal 2020, delle nuove regole fissate dall'ARERA;

ATTESO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, provvedono a "disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

SIGNIFICATO che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

RAMMENTATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

OSSERVATO che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha modificato l'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 sopra citato, differendo il termine di approvazione del bilancio di previsione al **“30 settembre”**;
- l'art. 138 del citato D.L. n. 34/2020 ha abrogato:
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

VERIFICATO che si rende pertanto applicabile il regime di approvazione ordinario di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 sopra richiamato, per cui è possibile, per l'anno 2020, provvedere all'approvazione di aliquote e tariffe dei tributi locali entro il 30 settembre 2020;

RAPPRESENTATO che l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così prescrive : *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*;

RITENUTO, di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019; ciò in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI, nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente;

DATO ATTO che il Piano Finanziario per il servizio integrati di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/04/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 03/06/201, n. 6 del 28/04/2016 e n. 23 del 28/12/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2020, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Regolamento per la disciplina della TARI, finalizzato di fatto alla eliminazione

delle parti del regolamento stesso che contenevano norme comuni per IMU, TASI e TARI e norme specifiche per le imposte ormai abrogate;

- la propria deliberazione n. 43 del 24/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, secondo il quale: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

RAMMEMORATO l'art. 27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni;

ACCERTATO che, in applicazione del prefato articolo, questa Amministrazione, vista la grave crisi determinata dalla pandemia da COVID-19, intende riconoscere, esclusivamente per l'anno 2020, una riduzione sulla TARI, sia sulla parte fissa che su quella variabile, dovuta dalle utenze non domestiche che hanno subito un rallentamento dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONVENUTO, pertanto, di prevedere, a norma del citato art. 27 del regolamento TARI, una riduzione fino al 50% delle tariffe per le utenze non domestiche, rappresentate, nello specifico, da attività artigianali e commerciali, che durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dell'attività o hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 30;

ATTESTATO che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, quantificato nella somma massima di € 5.000,00, trova copertura in apposito stanziamento di Bilancio Missione 12 Programma 04 Capitolo 10436.11 del bilancio di previsione 2020 “Riduzioni TARI in favore di soggetti che hanno subito un danno economico da COVID-19- Finanz. da avanzo di amministrazione libero”;

CONFERMATO che, con la concessione delle prefate riduzioni TARI, questa Amministrazione intende concedere puntuali sussidi economici compensativi dei danni cagionati dall'emergenza da Covid-19, integrativi rispetto a quelli già concessi a livello statale e regionale, in favore delle attività commerciali e artigianali;

PRECISATO che tali interventi non sono inquadrabili come aiuti di stato in quanto qualificabili come contributi economici privi di controprestazione, essendo forme di assistenza verso i bisogni dei soggetti presenti nel territorio, secondo:

- il principio fondativo del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. e, dunque, ai sensi dell'art. 3, comma 2, di detto decreto che indica nella cura degli interessi della comunità locale e nella promozione del suo sviluppo la ragion d'essere di ciascun Comune;
- gli artt. 97, comma 2 e 118, comma 1, della Costituzione in ordine:

> ai principi di legalità e buon andamento cui deve ispirarsi l'organizzazione dei pubblici uffici

> alla attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- i canoni pianificatori e operativi desumibili dal già citato art. 12 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii. che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla preventiva individuazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni precedenti devono attenersi per il perseguimento delle implicate finalità;

SPECIFICATO che i contributi indiretti che questo Ente intende erogare sotto forma di riduzione TARI assolvono a una funzione che è strumentale al perseguimento non tanto dell'interesse del beneficiario, quanto al primario interesse del soggetto erogante affinché sia raggiunto un bilanciamento alla chiusura imposta - *per factum principis* e pertanto mediante provvedimenti, di natura normativa (Decreto Legge – Legge) o amministrativa (DPCM – Ordinanze) emanati dalle competenti Autorità Statali o Regionali - delle attività e servizi, assumendo, pertanto, la funzione tipica di assistenza a una situazione emergenziale di portata globale, e pertanto riguardante anche l'intero Continente Europeo, e non rivestendo quel carattere di vantaggio economico selettivo, capace di alterare la concorrenza e le condizioni di parità delle imprese nel mercato comune, con il correlato obbligo di pronunciamento della Commissione UE;

ACCLARATO che tale interpretazione è stata avvalorata anche dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 50/2017, nella quale si afferma che *“in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che lo elargisce il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale; logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore”*;

SIGNIFICATO, in ogni caso, che la concessione delle riduzioni tariffarie come sopra delineate consente:

- di tenere conto della mancata produzione di rifiuti da parte delle attività commerciali e artigianali nel corrente anno a causa della diffusione del virus Covid-19;
- di evitare che le riduzioni concesse comportino un aumento della TARI per le utenze domestiche, a causa dell'invarianza dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO che:

- a termini dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- a tenore dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011), come modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019), *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di*

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

ASSEVERATO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti e compatibili con la TARI, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutta la normativa regolante la specifica materia;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/12/2019;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., inseriti nel presente atto;

RIMARCATO che non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all’articolo 174 del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. (parere del 25/09/2014 Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale , confermato dalla sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del 29/07/2014);

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

UDITA l’illustrazione a cura del sig. Sindaco, il quale dà lettura dei contenuti essenziali della proposta.

Ciardello: si dichiara favorevole alla proposta; è soddisfatto per gli interventi proposti; auspica che anche in futuro l’Amministrazione reperisca adeguate risorse per sostenere le imprese e le attività locali in relazione alle difficoltà indotte dalle pandemia;

Sale: manifesta sorpresa per le difficoltà frapposte dalla Ditta affidataria in relazione alla elaborazione del PEF; invita l’Amministrazione a sollecitare l’Unione dei Comuni a intervenire sulla Ditta interessata;

Marica: precisa che in seno all’Unione si sta provando a reperire risorse per l’elaborazione del PEF che non vadano a incidere sulla Tariffa;

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Sigg. consiglieri a procedere alla votazione.

Procedutosi a votazione per alzata di mano,

UNANIME DELIBERA

- 1) **DI FARE PROPRIE** le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo intendendole qui integralmente richiamate e trasposte;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 24/2020, che, al comma 5, testualmente recita: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*;
- 3) **DI APPROVARE**, per l'effetto, anche per l'anno 2020, le seguenti tariffe per l'applicazione della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 24/12/2018, per le motivazioni espresse in narrativa, dando indirizzo al responsabile del Servizio Tributi di provvedere in merito:

A) UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,76	21,35
Famiglie di 2 componenti	0,89	49,82
Famiglie di 3 componenti	1,01	64,05
Famiglie di 4 componenti	1,09	78,29
Famiglie di 5 componenti	1,12	103,20
Famiglie di 6 o più componenti	1,11	120,99

B) UTENZE NON DOMESTICHE

		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Categoria	Euro/m²	Euro/m²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,26	0,07
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,39	0,10
3	Stabilimenti balneari	0,59	0,16
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,08
5	Alberghi con ristorante	0,90	0,24
6	Alberghi senza ristorante	0,76	0,20

7	Case di cura e riposo	0,80	0,21
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,92	0,24
9	Banche ed istituti di credito	0,54	0,14
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,84	0,22
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,91	0,24
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, lavasecco	0,70	0,18
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,81	0,21
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,37	0,10
15	Attività artigianali di produzione beni specifici (es. tipografie, pasticcerie e pizzerie da asporto, copisterie, ...).	0,60	0,16
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, circoli con spaccio	4,96	1,31
17	Bar, caffè, pasticceria	3,92	1,03
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,91	0,24
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	0,50
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,45	0,12
21	Discoteche, night club	0,91	0,24

4) DI PREVEDERE il riconoscimento, per il solo anno 2020, dietro presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, di una riduzione, fino al limite del 50%, della tariffa TARI dovuta dalle utenze non domestiche, rappresentate, nello specifico, da attività artigianali e commerciali, che durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dell'attività o hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 30%;

5) DI DARE ATTO che:

- l'onere finanziario per la suddetta riduzione, quantificato nella somma massima di € 5.000,00, trova copertura in apposito stanziamento di Bilancio Missione 12 Programma 04 Capitolo 10436.11 Bil. 2020 "Riduzioni TARI in favore di soggetti che hanno subito un danno economico da COVID-19- Finanz. da avanzo di amministrazione libero";
- l'Ente provvederà, salvo eventuali ulteriori disposizioni normative, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm.ii.;

6) DI STABILIRE, in deroga all'art. 36, comma 1, del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2020, che il versamento della TARI è effettuato per l'anno 2020 in numero 2 (due) rate scadenti nei mesi di ottobre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 1 dicembre 2020;

- 7) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine agli adempimenti connessi e consequenziali a questo atto ed in particolare affinché trasmetta telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 8) **DI DICHIARARE**, infine, con separata e parimenti unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **07/09/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **07/09/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

Il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA
ANTONINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 715

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO** attesta che in data 28/09/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate